

CORTE DI GIUSTIZIA UE

COURT OF JUSTICE EU

di Elisa Grisonich

AL VAGLIO DELLA CORTE LA DISCIPLINA ITALIANA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO

(Corte di Giustizia UE, Sez. I, 13 giugno 2019, causa C-646/17)

La decisione in commento assume particolare rilievo, poiché verte su una questione assai dibattuta nell'ordinamento italiano. Ci si riferisce, in particolare, al differente regime normativo predisposto dal nostro sistema, qualora si sia in presenza di una modifica dell'accusa attinente al fatto, da un lato, o al titolo di reato, dall'altro.

Più specificamente, il Tribunale di Brindisi ha sottoposto alla Corte di Giustizia una questione pregiudiziale riguardante l'interpretazione degli artt. 2, § 1, 3, § 1, lett. c), 6, §§ 1, 2, 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, nonché dell'art. 48 della Carta di Nizza. L'interrogativo che è stato sollevato è se la disciplina richiamata possa ritenersi compatibile con le disposizioni processuali penali di uno Stato membro che prevedono una disparità, quanto a garanzie difensive, a seconda che venga in rilievo una modifica dell'imputazione in fatto o in diritto, e che, in particolare, consentono all'imputato la domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo nella prima ipotesi.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, merita richiamare brevemente la vicenda processuale alla base del rinvio. Più nel dettaglio, nel corso del dibattimento, l'imputato veniva informato dal giudice della possibilità di una riqualificazione giuridica del fatto; il medesimo proponeva, allora, istanza di patteggiamento, in relazione al nuovo titolo di reato, la quale veniva, tuttavia, dichiarata inammissibile perché ormai scaduto il termine di cui all'art. 555, comma 2, c.p.p.

Dal canto suo, il giudice invitava il pubblico ministero a modificare l'imputazione, secondo quanto previsto dall'art. 516 c.p.p. Si vede bene che, qualora si fosse proceduto in tale modo, l'imputato avrebbe avuto diritto a formulare un'istanza di patteggiamento; si ricordi, infatti, che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 516 c.p.p., proprio nella parte in cui non ammetteva – nel caso di nuove contestazioni sia fisiologiche, sia patologiche – la facoltà dell'imputato di domandare al giudice del dibattimento l'applicazione di una pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. (Corte cost., 17 luglio 2017, n. 206; Corte cost., 30 giugno 1994, n. 265).

La pubblica accusa non accoglieva, però, la sollecitazione, rimettendosi all'autorità giudicante per la corretta qualificazione giuridica del fatto.

Sulla scorta di tale vicenda, il Tribunale di Brindisi decideva di sospendere il procedimento e di richiedere un intervento della Corte di Giustizia sulla questione pregiudiziale sopra delineata.

Ebbene, va anzitutto rilevato che, prima di entrare nel merito della stessa, i Giudici hanno dovuto risolvere un importante profilo, sorto a seguito dell'eccezione del governo italiano sull'irricevibilità della domanda per la mancanza, nel caso di specie, di un elemento di transnazionalità. In altri termini, si era posto il problema dell'ambito operativo della direttiva 2012/13/UE, e, più specificamente, se la sua applicabilità sia subordinata all'esistenza di una dimensione transnazionale. A ben considerare, tale quesito verte, in ultima analisi, sulla stessa base giuridica – l'art. 82, § 2, lett. b), TFUE – della direttiva in esame e, più in generale, di tutti gli atti normativi adottati nell'ambito della cosiddetta *Roadmap* per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, poi integrata nel Programma di Stoccolma.

Orbene, la Corte di Giustizia ha disatteso l'interpretazione restrittiva sostenuta dal governo italiano, sulla base di un'interpretazione letterale e teleologica.

Anzitutto, il tenore della direttiva 2012/13/UE, e, in particolare gli artt. 1 e 2, non limiterebbero l'applicazione della stessa alle ipotesi aventi una dimensione transnazionale. Ma, soprattutto, la finalità dell'atto sarebbe quella di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, la quale postulerebbe che le decisioni delle autorità giudiziarie siano emesse sulla base di norme minime comuni, anche in situazioni puramente interne.

Chiarito questo importante aspetto, i Giudici hanno quindi potuto affrontare nel merito la questione pregiudiziale.

Per quanto riguarda il profilo rappresentato dalla direttiva 2012/13/UE, occorre rilevare che la Corte ha preso in esame un parametro diverso da quelli indicati dal giudice del rinvio: a venire in rilievo, infatti, è stato l'art. 6, § 4, dell'atto *de quo*, il quale garantisce il diritto delle persone indagate o imputate a essere informate tempestivamente di ogni modifica alle informazioni sull'accusa, «ove ciò sia necessario a salvaguardare l'equità del procedimento».

Così, i Giudici hanno risolto la questione ripercorrendo la giurisprudenza sul punto. Anzitutto, sulla base di un precedente arresto, essi hanno affermato che, in caso di mutamento della qualificazione giuridica del fatto, il rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi imporrebbe di lasciare a imputato e difensore il tempo sufficiente per poter prendere conoscenza della modifica e predisporre efficacemente la difesa. Inoltre, dovrebbe essere assicurata la facoltà di svolgere osservazioni o, anche, di formulare «qualsiasi richiesta, in particolare, istruttoria, che [si] avrebbe [...] diritto di presentare ai sensi del diritto nazionale» (C. Giust. UE, 5 giugno 2018, Kolev, C-612/15, punto 96).

In aggiunta, sono state richiamate le note decisioni della Corte e.d.u., le quali hanno parimenti stabilito, proprio con riferimento all'ordinamento italiano, che debba essere garantito agli imputati la possibilità di essere informati dell'eventuale modifica del titolo del reato in tempo utile, in modo tale da assicurare l'effettivo esercizio delle prerogative difensive (Corte e.d.u., 22 febbraio 2018, *Drassich c. Italia*, § 65; Corte e.d.u., 11 dicembre 2007, *Drassich c. Italia*, § 34).

Quanto rilevato rappresenterebbe dunque lo *standard* minimo che dovrebbe essere garantito dai singoli Paesi membri. Al contrario, secondo il pensiero della Corte, l'art. 6, § 4 della direttiva non richiederebbe alcun obbligo di garantire all'imputato, in caso di mutamento della definizione giuridica del fatto, di domandare l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel corso del dibattimento.

D'altronde, merita, altresì, rilevare che la Corte ha avuto cura di osservare che, nella fattispecie concreta, – in base a quanto riportato dal giudice del rinvio – l'imputato sarebbe stato comunque tempestivamente informato della modifica dell'imputazione, ed egli avrebbe avuto il diritto di presentare argomenti difensivi.

Da ultimo, la medesima conclusione è stata formulata con riferimento all'altro parametro, vale a dire l'art. 48, § 2 della Carta di Nizza: sulla base di un ragionamento analogo, la Corte ha affermato che questa disposizione non implicherebbe un diritto di formulare una richiesta di patteggiamento nell'ipotesi di modifica del titolo di reato.

* * *

OBBLIGO DI INTERPRETAZIONE CONFORME E DECISIONE QUADRO

(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 24 giugno 2019, causa C-573/17)

La pronuncia qui analizzata ha permesso alla Corte di Giustizia di precisare ulteriormente le implicazioni del principio del primato del diritto dell'Unione; in aggiunta, i Giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 28, § 2, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

In merito, occorre preliminarmente rilevare che la decisione in commento fa seguito alla precedente sentenza *Poplawski* (C. Giust., 29 giugno 2017, *Poplawski*, C-579/15), con la quale la Corte aveva già statuito sulla medesima vicenda processuale. Pare quindi indispensabile ripercorrere brevemente l'*iter* che ha condotto all'attuale pronuncia.

In particolare, la fattispecie concreta concerneva un procedimento relativo a un m.a.e., emesso dal Tribunale circondariale di Poznań (Polonia) nei confronti di un cittadino polacco, residente nei Paesi Bassi, ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà.

Senza voler entrare nel dettaglio della vicenda, basti rilevare che, nella prima sentenza, la Corte di Giustizia, sollecitata a pronunciarsi dal *rechtbank* Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), aveva affermato che la disciplina olandese risultava incompatibile con l'art. 4, § 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, che prevede un motivo di non esecuzione facoltativa di un m.a.e. allo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata. In aggiunta, nella medesima pronuncia, veniva ribadito l'obbligo dei giudici di interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme, per quanto possibile, all'atto in esame.

Orbene, a seguito di questa decisione, il medesimo Tribunale di Amsterdam rilevava di non poter rispettare quanto indicatogli dalla Corte, a causa di una successiva presa di posizione del Ministro della Sicurezza e della Giustizia dei Paesi Bassi, il quale aveva ostato a una interpretazione del diritto interno conforme alla decisione quadro 2002/584/GAI.

Il giudice chiedeva allora se, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria non riesca a interpretare la disciplina nazionale di attuazione di una decisione quadro in modo tale da assicurare il perseguimento di un risultato conforme alla medesima, il principio del primato imponga la disapplicazione del diritto interno.

In aggiunta, veniva prospettata una seconda soluzione, riguardante l'eventuale, e alternativa operatività della legge nazionale di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI. Ciò, in particolare, sarebbe stato possibile solo risolvendo un ulteriore interrogativo, vale a dire se l'art. 28, § 2, dell'atto *de quo* – che consente agli Stati membri di ritardare la sua applicazione a un arco temporale successivo – debba essere interpretato nel senso che sia valida una dichiarazione mirante a un tale effetto, emessa dopo l'adozione dell'atto. In caso di risposta negativa, pure in quest'ultima ipotesi – aveva precisato il giudice – sarebbe stato necessario risolvere il quesito sull'eventuale obbligo di disapplicazione della disciplina interna, qualora non suscettibile di interpretazione conforme alla decisione quadro 2008/909/GAI.

Alla luce di quanto prospettato, la Corte ha, anzitutto, affrontato la seconda questione pregiudiziale. I Giudici hanno ritenuto che l'art. 28, § 2, della decisione quadro 2008/909/GAI debba essere interpretato in maniera restrittiva, poiché derogatorio rispetto al regime generale di operatività dell'atto. A questo punto, è stato constatato che la formulazione stessa della disposizione prevede espressamente che la dichiarazione dello Stato membro debba intervenire «al momento dell'adozione della [...] decisione quadro», cosicché non sarebbe possibile attribuire all'inciso una portata tale da considerare valida una manifestazione di volontà intervenuta successivamente.

Per quanto attiene, invece, alla prima questione posta dal giudice del rinvio, la Corte ha ripercorso la sua consolidata giurisprudenza, ricordando che il principio del primato del diritto dell'Unione non potrebbe condurre a eliminare la nota distinzione tra disposizioni dotate di effetto diretto e quelle che ne sono prive. Come noto, le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI – che vengono in rilievo nel caso di specie – appartengono a questa seconda categoria.

Pertanto, sulla scorta di tale premessa, i Giudici hanno ribadito che la vincolatività delle decisioni quadro implica per le autorità degli Stati membri un obbligo di interpretazione conforme della disciplina interna con le medesime (C. Giust., 16 giugno 2005, Pupino, C-105/03, punto 43). Al contrario, non sarebbe in alcun modo possibile una disapplicazione del diritto nazionale, qualora incompatibile.

La Corte ha poi rammentato che, per un verso, il principio dell'interpretazione conforme graverebbe su tutte le autorità, tra cui rientra, quindi, anche quella rappresentata da un Ministro. Per un altro verso, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si attenga a tale obbligo, ciò non dovrebbe in alcun modo rappresentare un ostacolo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro, al fine di conseguire il risultato da questa perseguito. D'altronde, – è stato altresì sancito – quanto appena rilevato dovrebbe valere a maggior ragione con riferimento alla decisione quadro 2002/584/GAI. Infatti – hanno ricordato i Giudici – la decisione relativa all'esecuzione di un m.a.e. deve essere adottata da un'autorità giudiziaria che rispetta i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, tra i quali è certamente inclusa la garanzia dell'indipendenza.